

DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prescrive che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) offerti agli investitori («informazioni chiave per gli investitori» — *key investor information*), in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'OICVM che viene loro offerto e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere un PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (*key information document* — KID) per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del PRIIP.
- (3) Gli OICVM sono anch'essi considerati PRIIP per i quali è richiesto un KID a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tuttavia, l'articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento esenta le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, le società d'investimento di cui all'articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva dagli obblighi che figurano in tale regolamento e, di conseguenza, dall'obbligo di elaborare un KID fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»).

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

⁽³⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

